



Camera di Commercio
Lecce



Allegato A

REGOLAMENTO CONSULTA PROVINCIALE DEI LIBERI PROFESSIONISTI



ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento e l'organizzazione della Consulta provinciale dei liberi professionisti di cui all'art. 10, comma 6 della legge 29.12.1993 n. 580 ed all'art. 48 dello Statuto della Camera di Commercio di Lecce, nonché i criteri di selezione ed il numero massimo dei componenti che non ne fanno parte di diritto.
2. Il Regolamento rientra tra le competenze del Consiglio camerale.

ART. 2 IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA

1. La Consulta è convocata per la prima volta dal Presidente della Camera di Commercio di Lecce, che pone all'ordine del giorno la nomina del Presidente della Consulta.
2. Per la nomina del Presidente della Consulta, che deve effettuarsi a maggioranza dei presenti, si rimanda agli artt. 11 e 12 del presente regolamento.
3. La prima seduta e le altre che dovessero precedere quelle di nomina del Presidente sono in ogni caso presiedute dal Presidente della Camera di Commercio.
4. Il Presidente della Consulta nell'esercizio dei poteri e delle prerogative attribuitigli dalle norme vigenti:
 - a. programma l'attività della Consulta, definendo il calendario delle sedute;
 - b. predispone l'ordine del giorno dei lavori della Consulta;
 - c. convoca la Consulta;
 - d. dirige i lavori della Consulta;
 - e. garantisce la tutela dei diritti dei partecipanti alla Consulta;
 - f. ha facoltà di sospendere i lavori della Consulta e di sciogliere la riunione quando si verificano turbamenti che ne rendano impossibile la prosecuzione.

ART. 3 COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA PROVINCIALE

1. Fanno parte di diritto della Consulta i Presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente e operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio dotati di struttura a livello provinciale.
2. Sono inoltre chiamati a farne parte fino ad un massimo di cinque esponenti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni, a carattere intellettuale, operanti nella circoscrizione territoriale da almeno tre anni individuate dalla Giunta camerale a seguito di avviso pubblicato all'albo camerale, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni in relazione alla *mission* camerale e del grado di rappresentatività di queste ultime.
3. Al fine di determinare la maggiore rappresentatività nella circoscrizione delle associazioni delle categorie professionali si dovrà tener conto in particolare della consistenza numerica, che dovrà essere almeno pari a 30 iscritti, della presenza di una sede operativa da almeno tre anni sullo stesso territorio e dei servizi resi e dell'attività svolta nella circoscrizione di competenza in relazione alla *mission* camerale e alle funzioni della Consulta.
4. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per la Camera di Commercio.



ART. 4 DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI NEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI LECCE

1. Ai soli fini della designazione del rappresentante degli ordini professionali nel Consiglio della Camera di commercio di Lecce, di cui al comma 6 dell'art. 10 della legge 29 dicembre n. 580, il diritto di voto spetta esclusivamente ai Presidenti degli ordini professionali.
2. Per la validità delle riunioni della Consulta e per la validità della nomina del rappresentante degli ordini professionali si rimanda agli artt. 7 ed 8 del presente regolamento.
3. Il Presidente della Consulta comunica entro 30 giorni dalla richiesta di cui all'articolo 9, comma 1, lett. e) del dm 04.08.2011 n. 156, al Presidente della Giunta regionale il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti designato dalla Consulta.
4. In assenza di designazione, si applica l'articolo 12, co. 6, secondo periodo della legge n. 580/93.

ART. 5 FUNZIONI CONSULTIVE

1. La Consulta esercita funzioni consultive, formulando pareri non vincolanti su richiesta degli organi istituzionali della Camera di Commercio, volti a promuovere una più stretta connessione tra impresa e mondo dei professionisti, essenziale nel supportare le aziende nei percorsi di crescita, innovazione e apertura internazionale, con riferimento alla *mission* della Camera di Commercio, nonché in materia di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

ART. 6 CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

1. La Consulta provinciale è convocata dal Presidente. Essa si riunisce presso la Camera di commercio di Lecce.
2. L'avviso di convocazione delle riunioni programmate deve riportare il giorno, il luogo e l'orario di inizio della seduta e deve essere inviato all'indirizzo indicato dai componenti la Consulta, con l'ordine del giorno, a mezzo posta elettronica certificata o e-mail, almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza, la Consulta può essere convocata entro quarantotto ore prima della seduta.
3. Di norma, gli atti e gli allegati destinati ad essere discussi o utilizzati nel corso della seduta della Consulta vengono inviati ai componenti la Consulta almeno due giorni prima della seduta, salvo il caso di urgenza.
4. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario nonché i giorni feriali non lavorativi.
5. L'eventuale ritardato invio dell'avviso di convocazione è sanato quando il componente la Consulta interessato partecipa all'adunanza alla quale era stato invitato.
6. La convocazione straordinaria della Consulta deve essere disposta dal Presidente quando ne sia fatta richiesta dal Presidente della Camera di Commercio, da un terzo dei componenti del Consiglio, dal Segretario Generale o lo richiedano almeno un quarto dei componenti della Consulta stessa con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione.
7. Nell'eventualità che una riunione della Consulta non possa essere presieduta dal Presidente per temporanea assenza o impedimento, la presidenza della riunione è assunta dal componente più anziano di nomina fra i componenti presenti; a parità di anzianità di nomina, la presidenza della riunione è assunta dal componente più anziano di età.



ART. 7 QUORUM PER LA VALIDITÀ DELLE RIUNIONI

1. Salvo i casi in cui la legge o lo Statuto camerale richiedano maggioranze qualificate, le riunioni della Consulta sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, di un terzo degli aventi diritto al voto.

ART. 8 VALIDITÀ DELLE PROPOSTE

1. La Consulta approva le proposte da presentare al Consiglio camerale con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
2. Le votazioni sono a scrutinio palese, per alzata di mano, e a parità di voti prevale il voto del Presidente della Consulta.
3. I componenti presenti che si astengono non sono conteggiati nel numero dei votanti.

ART. 9 TRATTAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. Sia il Presidente sia i componenti presenti possono proporre modifiche nell'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno, esponendone i motivi.
2. La proposta è accettata se nessuno si oppone. In caso contrario i componenti votano per alzata di mano.
3. Il Presidente valuta, volta per volta, l'opportunità di stabilire la durata degli interventi. Quando l'intervento eccede il tempo stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, gli toglie la parola.
4. In apertura dei lavori di ogni seduta della Consulta, il Presidente ed i singoli componenti presenti possono presentare argomenti non iscritti all'ordine del giorno, purché a livello di mera comunicazione.
5. Prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente valuta le comunicazioni di cui al comma precedente. In caso di riconoscimento dell'urgenza, è disposta la trattazione prima della chiusura della seduta della Consulta.

ART. 10 PARTECIPAZIONI AI LAVORI DELLA CONSULTA

1. Il pubblico non può assistere alle sedute della Consulta.
2. Possono partecipare alle sedute oltre al Presidente e ai componenti della Consulta, il Presidente ed il Segretario Generale della Camera di commercio di Lecce, il personale la cui presenza è ritenuta necessaria dal Presidente per lo svolgimento della seduta medesima e le persone espressamente invitate o convocate in qualità di esperti. Tali persone possono prendere parte alle discussioni in aula ma non alle votazioni.

ART. 11 PROCESSO VERBALE DELLE SEDUTE

1. Il processo verbale delle sedute è l'atto che documenta la volontà espressa dalla Consulta.
2. Il verbale della seduta, redatto in forma sintetica, è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed è sottoposto nella seduta successiva alla Consulta per la presa d'atto.



3. Le funzioni di segretario sono assunte dal Segretario Generale della Camera di Commercio o da un suo delegato, che provvede alla redazione del processo verbale.
4. Gli atti della Consulta sono soggetti al diritto di accesso di cui alla L. 241/90 e succ. modifiche ed integrazioni con le modalità previste dal regolamento camerale per la disciplina del diritto di accesso.
5. I componenti la Consulta hanno diritto di ottenere gratuitamente copia informatica degli atti adottati e di quelli richiamati, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto camerale e dai regolamenti.

ART. 12 OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. I componenti la Consulta, quando l'oggetto della discussione tratti di interesse proprio e dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile, devono astenersi dal partecipare alla seduta per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
2. I componenti la Consulta obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Presidente, che dà atto a verbale della avvenuta osservanza di tale obbligo.

ART. 13 SOSPENSIONE O RINVIO DI UN ARGOMENTO

1. La sospensione o il rinvio di un argomento debbono essere proposti prima che si inizi la discussione.
2. Aperta la discussione, la sospensione e il rinvio possono essere ammessi soltanto quando siano giustificati dall'emergere di nuovi elementi.
3. In tali casi, la discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che la Consulta non abbia deliberato in merito.

ART. 14 VOTAZIONI

1. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.
2. Nelle votazioni per alzata di mano, il Presidente pone ai voti il parere o la proposta chiedendo che votino prima i partecipanti alla Consulta che sono favorevoli e successivamente i partecipanti contrari; il Presidente verifica infine il numero dei partecipanti astenuti.
3. L'esito è proclamato dal Presidente.
4. Qualora siano espressi dubbi sul risultato o qualora sia richiesto, il Presidente dispone la votazione per appello nominale.
5. La votazione per appello nominale si effettua mediante la chiamata dei partecipanti alla Consulta, per ordine alfabetico, da parte del Presidente.

ART. 15 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nell'Albo camerale informatico.